



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 166 del 03/11/2010

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 ottobre 2010, n. 2265

Carpignano Salentino(LE) - Interventi di adeguamento e completamento degli schemi idrici e delle relative reti infrastrutturali. Realizzazione di sistemi di collettamento differenziati per le acque piovane e adeguamento scarichi finali abitato di Carpignano Salentino. Parere paesaggistico ex art. 5.03 e deroga ex art. 5.07 N.T.A. del PUTT/P. Soggetto proponente: Carpignano Salentino LE).

L'Assessore alla Qualità del Territorio Prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. di Lecce e confermata dal Responsabile dello stesso Ufficio, dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE

- "con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n. 6 del 11.01.2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio;

- l'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del DLgs n. 42/2004 o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P., non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico. Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

CONSIDERATO CHE

Iter procedurale

Dal Comune di CARPIGNANO SALENTINO (LE) è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. nonché del provvedimento di deroga di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato Qualità del Territorio, ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare:

- agli indirizzi di tutela (art.2.02) previsti per gli /l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art. 3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se

presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art. 5.07);

- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

Tale parere paesaggistico può essere rilasciato favorevolmente a condizione che i lavori da eseguire rispettino, tra l'altro, le prescrizioni di base relative agli elementi strutturanti il sito interessato dai lavori; tali prescrizioni di base sono direttamente e immediatamente vincolanti, prevalgono rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigente e in corso di formazione e vanno osservate dagli operatori pubblici e privati come livello minimo di tutela.

Nel caso che l'intervento proposto contrasti con le prescrizioni di base del P.U.T.T./P., come stabilito dall'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., è possibile realizzare opere pubbliche e opere di interesse pubblico (così come definite dalla vigente legislazione) in deroga alle prescrizioni di base a condizione che dette opere:

- siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico - ambientali previste nei luoghi;
- siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- non abbiano alternative localizzative.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere di progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ossia:

- le opere da realizzare siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico - ambientali previste nei luoghi;
- le opere da realizzare siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- le opere da realizzare non abbiano alternative localizzative.

La deroga, il cui provvedimento segue la procedura e assume, se necessario ed esplicitandolo, gli effetti di autorizzazione paesaggistica:

- per opera regionale viene concessa contestualmente all'approvazione del progetto;
- per opera pubblica viene concessa dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica;
- per opera di altro soggetto va preliminarmente chiesta (con contestuale presentazione del progetto) alla Giunta Regionale che (acquisito il parere obbligatorio del Comune interessato che deve esprimersi entro il termine perentorio di 60 giorni valendo il silenzio assenso) la concede o la nega entro il termine perentorio di 60 giorni (120 giorni nel caso di soggetto diverso dal Comune) previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si riferisce che il Comune di Carpignano Salentino (LE) ha richiesto alla Regione il rilascio del parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 nonché del provvedimento di deroga di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. relativamente al progetto per la realizzazione dei sistemi di collettamento differenziati per le acque piovane e adeguamento degli scarichi finali da ubicare nell'abitato di Carpignano Salentino.

Con nota comunale n. 3848 del 09.09.2010 acquisita al prot. regionale n. 5353 del 16.09.2010 della P.O. di Lecce, il Comune di Carpignano Salentino (LE) ha trasmesso la documentazione scritto-grafica (in duplice copia) relativa al progetto in oggetto che risulta costituita dai seguenti elaborati:

- Tav. 2a Documentazione fotografica

- Tav. 3a Planimetria rete di progetto
- Tav. 15 Studio di fattibilità ambientale
- Tav. 16 Ortofoto - geomorfologia - compatibilità PUTT

A seguito dell'esame degli atti e della documentazione scritto-grafica prodotta, la P.O. di Lecce, con nota protocollo regionale n. 5641 del 27.09.2010 (inviata solo via fax), rilevava quanto di seguito testualmente riportato:

“Preliminarmente si rappresenta la necessità di far pervenire allo scrivente ufficio tutti gli elaborati tecnici relativi al progetto proposto comprensivi della Deliberazione di Consiglio Comunale attinente all'adozione della variante allo strumento urbanistico generale vigente, trattandosi, l'intervento previsto, di opera pubblica, ai sensi della L.R. n. 13/2001.

Inoltre, da specifici approfondimenti d'ufficio, e in particolare dall'inquadramento del perimetro delle aree d'intervento su ortofoto (Tav. 16), alcune delle zone interessate dagli interventi, con specifico riferimento al “recapito Campo Sportivo”, interferiscono con l'area di pertinenza e con l'area annessa dell'A.T.D. “ciglio di scarpata”, peraltro riportata dalle tavole tematiche del P.U.T.T./P., che costituisce emergenza del sistema idro-geo-morfologico, Ambito Territoriale Distinto (A.T.D.) come definito e identificato all'art. 3.09, Titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P., per il quale si applicano le prescrizioni di base di cui al punto 4 del medesimo articolo.

Pertanto, alcuni tratti del progetto presentato, con specifico riferimento alla prevista vasca, risultano interferire direttamente (area annessa) con l'A.T.D. “ciglio di scarpata”, in contrasto, quindi con le prescrizioni di base di cui al citato art. 3.09.

Ciò premesso, nel caso in cui tali interventi debbano essere eseguiti in contrasto con tali prescrizioni (come appare dalle verifiche d'ufficio), per la loro realizzazione si potrebbe attivare la procedura di deroga ex art. 5.07, punto 3.1 e punto 3.2, delle N.T.A. del P.U.T.T./P., ricorrendone i presupposti, avendo gli stessi i caratteri di opera pubblica.

A tal proposito si ricorda che l'art. 5.07, punto 3.1 recita:

“Fermo restando quanto relativo alle competenze dell'amministrazione statale, è possibile realizzare opere regionali, opere pubbliche e opere di interesse pubblico (...) in deroga alle prescrizioni di base (titolo III) sempre che dette opere:

- siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico-ambientali previste nei luoghi;
- siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- non abbiano alternative localizzative....” Si ricorda che la deroga per opera pubblica, viene concessa dalla Giunta Regionale.”

Con nota prot. n. 4305 del 02.10.2010, acquisita al protocollo regionale n. 6080 del 06.10.2010, il Comune di Carpignano Salentino inviava la seguente documentazione integrativa in duplice copia:

- Relazione tecnica generale
- Relazione idraulica
- Relazione calcoli statici
- Planimetria rete esistente
- Planimetria bacini scolanti e verifiche idrauliche
- Profili longitudinali rete di progetto - tronchi T1 e T2
- Profili longitudinali rete di progetto - tronchi T3 e T4
- Recapito finale Zona PIP
- Recapito finale Campo Sportivo
- Recapito finale Via S. Rocco
- Carpenteria recapito finale Zona PIP
- Carpenteria recapito finale Campo Sportivo

- Carpenteria recapito finale Via S. Rocco
- Computo metrico estimativo
- Quadro economico
- Elenco prezzi unitari

Ad ulteriore integrazione, con nota prot. n. 4390 del 08.10.2010, acquisita al protocollo regionale n. 6176 del 08.10.2010, il Comune di Carpignano Salentino inviava la D.C.C. n. 14 del 06.10.2010 relativa all'approvazione del progetto definitivo e alla variante urbanistica secondo le procedure dell'art. 16 della L.R. n. 13/2001. Inoltre con la medesima D.C.C. l'Amministrazione Comunale deliberava la richiesta di deroga ai sensi del punto 3.1 dell'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. per ciò che attiene alla realizzazione del nuovo recapito finale che interferisce con l'area di pertinenza e l'area annessa dell'A.T.D. "ciglio di scarpata" per il quale valgono le disposizioni dell'art. 3.09 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.. A tal proposito, nel testo deliberativo si afferma quanto di seguito testualmente riportato:

"RITENUTO che è necessario richiedere la deroga per la realizzazione delle opere previste, ai sensi del punto 3.01 dell'art. 5.07 delle N.T.A. del PUTT/P nonché, ai sensi del punto 3.02 del medesimo art., gli effetti di Autorizzazione Paesaggistica prevista all'art. 5.01 del Piano e pertanto, alla luce del quadro normativo innanzi delineato, possono rassegnarsi le conclusioni che seguono:

1. l'obiettivo definitivo dell'opera in questione è quello di adempiere a quanto previsto nel Decreto Commissariale n. 74/CD/A del 19.04.2004 ovvero all'obbligo posto dalla vigente normativa di adeguare le tipologie di scarico nei termini prescritti nel D. Lgs. 152/99 e ss.mm.ii. evitando le immissioni di acque piovane nella fognatura nera da poco in esercizio, espressamente vietate e, considerando, altresì, che intenzione dell'Amm.ne è quella di contribuire, con interventi adeguati, al superamento dell'emergenza socio -economico -ambientale in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione Puglia, si può tranquillamente affermare che l'intervento previsto in progetto è, a tutti gli effetti, di preminente interesse sia per la popolazione residente che per quella non residente;

2. L'opera prevista in progetto, scaturita a seguito di studi idrologici e geologici del suolo e del sottosuolo nonché di calcoli strutturali ha comportato, in una certa maniera, con riferimento alla sua localizzazione, una scelta obbligata. L'individuazione del sito prescelto (recapito "campo sportivo") è stata, infatti, solo successiva ad una serie di valutazioni quali:

- le dimensioni totali del territorio comunale;
- l'individuazione di aree incolte visto la vocazione, prettamente agricola, dell'intero territorio comunale sul quale si basa, per di più, anche l'economia del paese;
- la superficie che doveva, necessariamente, avere il bacino di smaltimento acque piovane; -la conformazione naturale del territorio che, proprio nella zona individuata, si palesa come un recapito naturale delle acque di scorrimento superficiali;

Questi i principali motivi che hanno comportano l'esclusione di alternative localizzative "conducendo", il percorso di indagine, alla scelta della localizzazione prescelta."

Descrizione dell'intervento proposto

INTERVENTO: Interventi di adeguamento e completamento degli schemi idrici e delle relative reti infrastrutturali. Realizzazione di sistemi di collettamento differenziati per le acque piovane e adeguamento scarichi finali abitato di Carpignano Salentino.

D.C.C. n. 14 del 06.10.2010

SOGGETTO PROPONENTE:

Comune di CARPIGNANO SALENTINO (LE)

Il progetto proposto prevede essenzialmente l'estensione e la razionalizzazione della rete di fogna

bianca per la regimazione delle acque e il loro corretto smaltimento con l'individuazione e sistemazione di due nuovi recapiti finali e l'adeguamento di quello esistente.

Nello specifico la proposta progettuale prevede la realizzazione di due nuove vasche, una nei pressi del campo sportivo (a sud-est dell'abitato) ed una nella zona P.I.P. (a sud-ovest dell'abitato). Inoltre si prevede l'adeguamento del recapito finale esistente in località San Rocco (a nord dell'abitato) che consiste nell'ampliamento della vasca esistente tramite il prolungamento dell'asse longitudinale della stessa. Questa sarà interrata ad una profondità di 3,46 metri e avrà un ingombro complessivo di 25,5 metri x 5,5 metri. Il recapito previsto nella zona del campo sportivo avrà un ingombro di 7,50 metri x 4,0 metri. Quello della vasca prevista nella zona P.I.P. sarà pari a 12,0 metri x 4,7 metri.

Inoltre, a servizio della zona P.I.P. si prevede la realizzazione di un nuovo collettore che si sviluppa lungo l'asse principale dell'insediamento produttivo per una lunghezza complessiva di 320,96 metri; a servizio della vasca prevista nei pressi del campo sportivo è prevista la realizzazione di un collettore di lunghezza pari a 243,04 metri; a servizio del recapito finale esistente si prevede la realizzazione di un tratto del collettore che sarà ubicato su Via Vittorio Emanuele fino all'innesto con la condotta esistente in via San Rocco; infine, un ultimo collettore, della lunghezza di 677,5 metri verrà realizzato a partire dal centro urbano fino ad arrivare alla vasca esistente, sostituendo, in parte la condotta esistente. Tutti i collettori saranno realizzati in interrato.

Istruttoria rapporti con il P.U.T.T./P.

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue.

Le aree interessate dall'intervento risultano sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) essendo le stesse ricadenti in un Ambito Territoriale Esteso classificato "C - valore distinguibile".

La classificazione "C" individua secondo il P.U.T.T./P. un "valore distinguibile la ddove sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti".

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica".

Per quanto attiene alle direttive di tutela (art.3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) relative agli A.T.E. di tipo "C" e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- con riferimento al sistema assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche (definiti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale" prescrivendo altresì che "le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree";

- con riferimento al sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale le direttive di tutela prescrivono "la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono", prescrivendo altresì che "tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo."

- per quanto attiene al sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa" va perseguita "la

tutela dei beni storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia /ripristino del contesto in cui sono inseriti” prescrivendo altresì che “per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all’art. 3.04, va evitata ogni destinazione d’uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione”.

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) si evince quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico: per ciò che attiene alle aree d’intervento individuate nella zona P.I.P. e in località San Rocco, le stesse non risultano direttamente interessate da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull’assetto paesaggistico-ambientale complessivo dell’ambito di riferimento. Per ciò che riguarda le opere previste nei pressi del campo sportivo, queste ricadono nell’area di pertinenza e nell’area annessa dell’A.T.D. “ciglio di scarpata” per le quali valgono le disposizioni dell’art. 3.09 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.;

- Sistema della copertura botanico-vegetazionale e colturale: l’area d’intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico-vegetazionale;

- Sistema della stratificazione storica dell’organizzazione insediativa: l’area d’intervento non risulta interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell’assetto paesaggistico né l’intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all’esterno dell’area d’intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l’intervento progettuale, con specifico riferimento a quello previsto in località San Rocco e a quello nei pressi del campo sportivo, interviene su aree il cui regime giuridico risulta interessato da vincolo paesaggistico ex L. 1497/39 e privo di ulteriori specifici ordinamenti vincolistici (Decreto Galasso, vincolo idrogeologico, vincoli ex art. 1 Legge 431/1985 come modificato dall’art. 142 del DLgs 42/2004). Con riferimento all’intervento progettuale, previsto in zona P.I.P., lo stesso interviene su aree il cui regime giuridico non risulta interessato da specifici ordinamenti vincolistici (vincolo paesaggistico ex L. 1497/39, Decreto Galasso, vincolo idrogeologico, vincoli ex art. 1 Legge 431/1985 come modificato dall’art. 142 del DLgs 42/2004).

Valutazione della compatibilità paesaggistica

Entrando nel merito della valutazione esclusivamente paesaggistica dell’intervento in oggetto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che la zona P.I.P. e la zona localizzata in località San Rocco entro cui saranno localizzate parte delle opere, in riferimento ai sistemi “assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico”, “copertura botanico-vegetazionale, colturale”, “stratificazione storica dell’organizzazione insediativa”, appaiono prive di peculiarità paesaggistiche da tutelare e salvaguardare ovvero di elementi paesaggistici strutturanti e, in particolare, che gli interventi proposti non configurano una deroga alle prescrizioni di base che rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell’art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Si rappresenta ulteriormente che la zona di intervento localizzata presso il campo sportivo, come sopra rilevato, (in riferimento ai sistemi “assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico”, “copertura botanico-vegetazionale, colturale”, “stratificazione storica dell’organizzazione insediativa”) è

direttamente interessata dall'area di pertinenza e dall'area annessa di un "ciglio di scarpata", che, cartografato dalle tavole tematiche del P.U.T.T./P., nonché dal P.U.G. adottato, in riferimento al sistema della copertura botanico-vegetazionale, colturale", rappresenta una specifica peculiarità paesaggistica da tutelare e salvaguardare, ovvero un elemento paesaggistico strutturante, e, in particolare, che l'intervento proposto, per quanto rappresentato dal Comune di Carpignano Salentino nello Studio di fattibilità ambientale, configura una deroga alle prescrizioni di base che rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Conseguentemente, in base a quanto sopra delineato, per quanto attiene alle aree localizzate nella zona P.I.P. e in località San Rocco, si ritiene che gli interventi in progetto comportino una trasformazione fisica e un diverso utilizzo del territorio che, non interferendo con le peculiarità paesaggistiche comunque presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento, rappresentano lievi modificazioni dell'assetto geomorfologico finalizzate alla regimazione idraulica delle acque pluviali e al loro corretto smaltimento, non comportando, peraltro, una sostanziale modifica della morfologia dei luoghi. Premesso quanto sopra, si ritiene che gli interventi relativi a tali aree, siano conformi agli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato nonché rispettino le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T. per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l'ambito esteso "C" in cui le opere ricadono.

Conseguentemente in relazione al parere paesaggistico di competenza previsto dall'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., relativamente agli interventi di cui sopra ricadenti in un A.T.E. classificato "C" proposti in variante urbanistica ai sensi dell'art. 16, comma 3 della Legge Regionale n. 13/01, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole ferma restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T. e dell'art. 146 del DLgs n. 42/2004 e ss.mm.ii..

Premesso quanto sopra, al fine comunque di garantire un migliore inserimento delle opere nel contesto paesaggistico di riferimento è necessario che vengano adottate le seguenti prescrizioni:

- 1) siano messe a dimora essenze vegetazionali locali, da posizionarsi lungo il perimetro delle vasche, sia al fine di ridurre l'impatto paesaggistico in particolare visivo delle opere, sia per consolidare e valorizzare il carattere naturalistico-ambientale dei luoghi;
- 2) i movimenti di materia per la creazione delle opere siano ridotti al minimo necessario;
- 3) l'andamento orografico dell'area interessata dall'intervento sia per quanto possibile coincidente con la morfologia del terreno esistente;
- 4) non sia consentita l'eliminazione delle essenze vegetali eventualmente esistenti, assicurando la conservazione e l'integrazione dei complessi vegetazionali naturali presenti;
- 5) i materiali di risulta provenienti dagli scavi dovranno essere allontanati e posti in discarica.

Per quanto attiene, invece, all'intervento previsto presso il campo sportivo, ricadente in un A.T.E. classificato "C" e nell'area di pertinenza e nell'area annessa di un ciglio di scarpata, l'intervento proposto comporta una deroga alle prescrizioni di base che, secondo le N.T.A. del P.U.T.T./P. rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e si riscontra, quindi, la legittimità della richiesta di deroga da parte del Comune di Carpignano Salentino ai sensi del punto 3.01 dell'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

A riguardo, preso atto che, in base alla documentazione pervenuta, e in particolare dalla già citata D.C.C. n. 14 del 06.10.2010, risulta che:

- le opere da realizzare sono di interesse per la popolazione residente, in quanto consentono il superamento dell'emergenza socio-economico-ambientale in materia di tutela delle acque superficiali e

sotterranee e dei cicli di depurazione;

- le opere da realizzare non hanno realistiche alternative localizzative, intervenendo in aree sostanzialmente già destinate a tali fini, configurandosi, quindi, come adeguamento delle stesse;
- le opere da realizzare sono fundamentalmente compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistiche - ambientali previste nei luoghi.

Premesso quanto sopra, in relazione al provvedimento di deroga previsto dall'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole a condizione che vengano adottate le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad un migliore inserimento delle opere nel contesto paesaggistico di riferimento:

- 1) siano messe a dimora essenze vegetazionali locali, da posizionarsi lungo il perimetro delle vasche, sia al fine di ridurre l'impatto paesaggistico in particolare visivo delle opere, sia per consolidare e valorizzare il carattere naturalistico-ambientale dei luoghi;
- 2) i movimenti di materia per la creazione delle opere siano ridotti al minimo necessario;
- 3) l'andamento orografico dell'area interessata dall'intervento sia per quanto possibile coincidente con la morfologia del terreno esistente;
- 4) non sia consentita l'eliminazione delle essenze vegetali eventualmente esistenti, assicurando la conservazione e l'integrazione dei complessi vegetazionali naturali presenti;
- 5) i materiali di risulta provenienti dagli scavi dovranno essere allontanati e posti in discarica.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico relativamente all'intervento in oggetto ricadente in un A.T.E. classificato "C" ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., nonché in applicazione dell'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., quest'ultimo relativamente ai lavori da eseguire per la creazione della vasca di raccolta dell'acqua e opere annesse, nella zona localizzata presso il campo sportivo, nell'area di pertinenza e nell'area annessa di un ciglio di scarpata, fermo restando, che rimane nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico-edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento in progetto alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Si ritiene di specificare che in mancanza del presente parere paesaggistico non si poteva procedere alla approvazione della presente variante urbanistica ai sensi dell'art. 16 della L.R. 13/01 e dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e, pertanto, il Comune di Carpignano Salentino dovrà provvedere, a seguito del rilascio del presente parere, alla definitiva approvazione nel rispetto dei contenuti del presente provvedimento.

Si fa presente, infine, che permane l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P nonché ai sensi dell'art. 146 del D.L.vo n. 42/2004 e ss.mm.ii. a seguito di parere della competente Soprintendenza, e ciò prima del rilascio del permesso di costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Viene fatta salva dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni, pareri e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta il rilascio al Comune di Carpignano Salentino del parere paesaggistico favorevole ex art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. nonché del provvedimento di deroga con prescrizioni, nei termini innanzi precisati, di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Copertura Finanziaria di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i..

“La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale che rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale, ai sensi dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. Urbanistica di Lecce, dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

APPROVARE la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportata;
DI RILASCIARE al Comune di Carpignano Salentino (LE), relativamente agli interventi previsti, il parere paesaggistico favorevole, di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio e il provvedimento di deroga, di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. con le prescrizioni riportate in narrativa fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.L.vo n. 42/2004 e ss.mm.ii. e ai sensi dell'art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e ciò prima del rilascio del P.C. stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio;

DI TRASMETTERE al Comune di Carpignano Salentino (LE) copia autentica del presente provvedimento unitamente a copia vidimata degli elaborati di progetto a cura del Servizio AST;

DI TRASMETTERE alla competente Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici copia autentica del presente provvedimento a cura del Servizio AST;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul BUR.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Avv.Loredana Capone
